



# Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74  
00196 Roma  
[www.federscherna.it](http://www.federscherna.it)


Roma, 22 dicembre 2025

Alle Società affiliate  
Ai Tesserati

## COMUNICATO

Oggetto: Regolamento Commissione Atleti FIS

Si pubblica il nuovo Regolamento Commissione Atleti FIS, approvato dal Consiglio federale nella sua riunione del 26 novembre 2025 e ratificato dalla Giunta Nazionale del Coni con la delibera n. 350 del 17 dicembre 2025.

  
Il Segretario Generale  
Marco Cannella

1 Allegato



# **FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA**

## **Regolamento della Commissione Federale Atleti**

### **Art. 1 - Definizione e Durata**

1. Viene costituita la Commissione Federale Atleti (CFA) della Federazione Italiana Scherma, in conformità alle direttive del CONI e dello Statuto FIS.
2. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. I componenti che subentrano nel corso del quadriennio rimangono in carica fino alla sua scadenza. I componenti possono essere rinnovati per più mandati.

### **Art. 2 - Competenze**

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione della scherma e di formulare proposte agli Organi Federali della FIS su tematiche relative allo svolgimento e alla disciplina delle attività agonistiche da parte degli atleti Olimpici e Paralimpici.
2. In particolare, l'attività della Commissione verterà sulle seguenti tematiche, in conformità con l'Art. 2 del Regolamento Commissione Nazionale Atleti CONI:
  - a) Formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società;
  - b) Requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione;
  - c) Scienza dello sport e allenamento moderno;
  - d) Pericoli potenziali che minacciano l'atleta.
3. Alla Commissione è altresì demandato il compito di attuare le linee programmatiche individuate e individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali.

### **Art. 3 - Composizione e Costituzione**

1. La Commissione Federale Atleti è composta da:
  - a) I Consiglieri Atleti membri del Consiglio Federale della FIS.
  - b) Gli atleti tesserati alla FIS eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI e/o del CIP.
  - c) Fino a un massimo di cinque ulteriori atleti, nominati dai componenti di cui alle lettere a) e b).
2. La nomina dei membri di cui al comma 1, lettera c), deve avvenire entro un mese dall'insediamento dei componenti di diritto.
3. La composizione della Commissione deve garantire l'equa rappresentanza di genere. Può altresì essere integrata con componenti in rappresentanza di discipline non presenti e/o del settore paralimpico, ove esistente.
4. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Consigliere Atleta più votato nel Consiglio Federale assume la carica di Presidente della Commissione Federale Atleti. In caso di parità di voti tra i Consiglieri Atleti eletti, alla nomina provvede il Consiglio Federale nella prima riunione utile.

### **Art. 4 - Requisiti dei Componenti**

1. Tutti i componenti della Commissione Federale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'Art. 5, commi 2, 3 e 4 dello Statuto del CONI e nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 4 del D.lgs 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Inoltre, i componenti, anche se non più in attività, devono aver partecipato, entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ad uno dei seguenti eventi sportivi:
  - a) Giochi Olimpici o Paralimpici;
  - b) Campionati Mondiali (scherma olimpica o paralimpica);
  - c) Campionati Europei (scherma olimpica o paralimpica);
  - d) Massimi livelli di competizione internazionale e nazionale individuati dalla FIS al successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'Art. 34, comma 2 dello Statuto CONI e dell'Art. 4, comma 1 del Regolamento

Commissione Nazionale Atleti CONI (deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2022), la FIS individua i "massimi livelli di competizione" specifici per la scherma come segue:

- o Livello Internazionale: Gran Prix, World Cup,
- o Livello Nazionale: Campionati Italiani Assoluti.

4. Per soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 3, i componenti, anche se non più in attività, devono aver partecipato, entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, sia ad una delle due tipologie di competizioni internazionali della FIE (categoria Senior) sia ai Campionati Italiani Assoluti.

5. È richiesta la maggiore età.

#### **Art. 5 - Vacanze e Integrazione**

1. In caso di vacanza, per qualsivoglia motivo, di uno o più componenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e b), la Commissione si integra automaticamente con i nuovi Consiglieri Atleti o Atleti eletti negli organi CONI/CIP, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.4.

2. In caso di vacanza di uno o più componenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), i membri di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e b), provvederanno a una nuova nomina entro trenta giorni dalla vacanza, rispettando i criteri di cui all'Art. 3, comma 3.

3. Nel caso in cui venga meno la metà più uno dei componenti complessivi della Commissione, i membri rimanenti dovranno provvedere con urgenza alle integrazioni necessarie.

#### **Art. 6 - Disposizioni Finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Federale Atleti, e sono anch'esse soggette all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.